Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 27 novembre 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla « *Gazzetta Ufficiale* „ alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1953, n. 858.

Dichiarazione di « Edizione nazionale » della pubblicazione di tutte le opere di Girolamo Savonarola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che l'editore Angelo Belardetti ha assunto l'iniziativa di curare, sotto la direzione di un apposito Comitato di studiosi, la edizione completa e definitiva di tutte le opere di Girolamo Savonarola;

Considerato che tale iniziativa merita ogni incoraggiamento in quanto rappresenta un doveroso tributo alla memoria del Religioso domenicano;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, sull'ordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, in riconoscimento dell'importanza storica del Savonarola e del suo apostolato, ha espresso parere favorevole per l'attribuzione alla pubblicazione di cui sopra della qualifica di « Edizione nazionale »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

La pubblicazione di tutte le opere di Girolamo Savonarola da farsi a cura dell'editore Angelo Belardetti, sotto la direzione di un apposito Comitato di studiosi, è dichiarata « Edizione nazionale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 34. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1953, n. 859.

Suddivisione in due separati servizi del Servizio lavori e costruzioni delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il Servizio lavori e costruzioni delle ferrovie dello Stato è diviso in due separati servizi denominati rispettivamente: « Servizio lavori e costruzioni » e « Ser-

vizio impianti elettrici », facenti parte dei servizi dell'esercizio della Direzione generale delle ferrovie medesime.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1953

EINAUDI

PELLA — GAVA — MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 39. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1953, n. 860.

Autorizzazione all'Istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Marconi » di Brindisi ad accettare una donazione.

N. 860. Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Marconi » di Brindisi viene autorizzato ad accettare la donazione di nominali L. 200.000 in titoli di Stato, disposta al fine di istituire, col relativo reddito, due annui premi di studio intitolati al nome del preside Giuseppe Elia.

Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 21. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 861.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola tecnica industriale statale di Como.

N. 861. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica industriale statale di Como, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 22. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1953, n. 862.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei SS. Cosma e Damiano, in rione Acciarello del comune di Villa San Giovanni (Reggio Calabria).

N. 862. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Reggio Calabria in data 13 aprile 1952, integrato con successivi decreti 14 agosto 1952 e 12 luglio 1953, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Cosma e Damiano, in rione Acciarello del comune di Villa San Giovanni (Reggio Calabria).

Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 23. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1953.

Nomina del commissario straordinario dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 190, col quale fu istituita l'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.);

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 1990, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, col quale furono apportate modifiche all'ordinamento amministrativo dell'Azienda;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1951, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 160, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1951, concernente la nomina dei componenti del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda Carboni Italiani per il triennio 1° luglio 1950-30 giugno 1953;

Ritenuto che in seguito alle dimissioni del presidente e dell'amministratore delegato dell'Azienda e della scadenza per compiuto periodo dei componenti del Consiglio di amministrazione si rende necessario procedere alla rinnovazione dell'Amministrazione stessa;

Ritenuto altresì che nelle more di tale ricostituzione, attesa anche la situazione economica dell'Azienda occorre assicurarne la gestione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vincenzo Landi è nominato commissario dell'Azienda Carboni Italiani per la durata di mesi sei a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Napoli, addì 4 novembre 1953

EINAUDI

MALVESTITI — VANONI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1953
Registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 354

(5761)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1953.

Attivazione del nuovo catasto terreni per tutti i Comuni appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Patti, in provincia di Messina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i Comuni che alla data del presente decreto fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Patti in provincia di Messina;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 31 dicembre 1953 per tutti i Comuni che alla data del presente decreto, fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Patti, in provincia di Messina.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1953
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 114

(5635)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1953.

Chiusura delle speciali gestioni di compensazione istituite presso la Cassa unica degli assegni familiari per la corresponsione del « Premio della Repubblica » ai lavoratori dell'industria e dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 334;

Visti i rendiconti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 1951, relativamente alle speciali gestioni di compensazione istituite presso la Cassa unica per gli assegni famigliari per la corresponsione del « Premio della Repubblica », di cui al precitato decreto legislativo, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende facenti parte delle categorie dell'industria e nel settore dell'agricoltura, a favore dei giornalieri di campagna;

Considerata l'opportunità che si provveda alla definitiva chiusura delle gestioni e che il disavanzo accertato sia sanato, mediante l'attribuzione rispettivamente alle gestioni dell'industria e dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari;

Viste le delibere adottate nel senso suesposto dal Comitato speciale per gli assegni familiari — Sezione per l'industria e per l'agricoltura — nelle sedute rispettivamente del 17 novembre e del 13 dicembre 1952;

Decreta:

Le speciali gestioni di compensazione istituite — a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 334 — presso la Cassa unica per gli assegni familiari per la corresponsione del « Premio della Repubblica » ai lavoratori dell'industria e dell'agricoltura sono chiuse.

Il disavanzo delle gestioni accertate precisamente in L. 979.900.601 e in L. 1.096.462.342, viene attribuito rispettivamente alle corrispondenti gestioni dell'industria e dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è, pertanto, autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni nelle proprie scritture contabili relative alla Cassa unica degli assegni familiari.

Roma, addì 5 ottobre 1953

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(5768)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del comune di Genova San Vincenzo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 gennaio 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita nell'ambito del comune di Genova San Vincenzo;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Genova senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta offre dei punti di belvedere dai quali si scorge un importante quadro panoramico della città;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Genova, confinante a nord, con la salita Sant'Anna Superiore; ad est, con corso Magenta e salita Inferiore Sant'Anna; a sud, coi mappali 13, 12, 80 e 5; e ad ovest, coi mappali 80, 81 e corso Paganini, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 novembre 1953

p. *Il Ministro*: RESTA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto-elenco compilato nella seduta del 13 gennaio 1953

Verbale n. 20

GENOVA San Vincenzo. — Corso Paganini e Corso Magenta Pubblico belvedere Richiesta di svincolo.

La Commissione ritiene opportuno di mantenere il vincolo panoramico indipendentemente da quello derivante dall'applicazione di norme edilizie particolari quali quelle della zona amaranto del piano regolatore del Comune.

A tale scopo propone il rinnovamento del vincolo sia per il belvedere che per il terreno sottostante, ai sensi dell'art. 1, comma 4, col seguente motivo

Punto di belvedere pubblico e terreno sottostante dal quale si scorge un'importante quadro panoramico della città.

A confini

nord· salita Sant'Anna Superiore;
est: corso Magenta e salita Inferiore Sant'Anna;
sud· mappe 13, 12, 80, 6;
ovest mappe 80, 81 e corso Paganini;
tutto conforme alla planimetria allegata.

(*Omissis*).

(5636)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Santuario della Madonna dell'Acero, sita nell'ambito del comune di Lizzano in Belvedere.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Bologna per la tutela delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 maggio 1952, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Santuario della Madonna dell'Acero sita nell'ambito del comune di Lizzano in Belvedere;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Lizzano in Belvedere senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la località predetta costituisce, con il caratteristico Santuario della Madonna dell'Acero, circondato da aceri secolari e abeti, un complesso di non comune bellezza, avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona del Santuario della Madonna dell'Acero compresa fra la strada comunale della Madonna dell'Acero, il passo del Carlinaio e la strada vicinale della Maestà d'Ercole, sita nel territorio del comune di Lizzano in Belvedere segnata in catasto ai numeri di mappa 23, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 117, 118, 119 e lettera *A* del foglio 42 e ai mappali 34, 54, 55, 104, 105 del foglio 44 del comune di Lizzano in Belvedere, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bologna.

La Soprintendenza ai monumenti di Bologna curerà che il comune di Lizzano in Belvedere provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 novembre 1953

p. *Il Ministro*: RESTA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bologna

1) *Processo verbale della seduta del 10 maggio 1952*

Bologna, in questo giorno, dieci maggio millenovecentocinquantadue, alle ore 10,30 presso la Soprintendenza ai monumenti per l'Emilia, presieduta dal dott. ing. prof. Guido Zucchini, si è adunata la Commissione provinciale per la compilazione dell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Bologna.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

1) Esame della proposta di elencazione della località « Madonna dell'Acero » comune di Lizzano in Belvedere.

(*Omissis*).

In merito alla proposta di elencazione della località denominata « Madonna dell'Acero » sita in territorio del comune di Lizzano in Belvedere la Commissione, considerato che detta località, meta di soggiorni ed escursioni estivi e invernali, con il caratteristico Santuario della Madonna dell'Acero, circondato da aceri secolari ed abeti e adiacente ad un parco del Corpo forestale, costituisce un complesso che si distingue per la sua non comune bellezza, avente anche valore artistico e tradizionale, delibera di elencarla ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, limitatamente alla zona compresa fra la strada comunale della Madonna dell'Acero e il fosso del Carlinaio e più precisamente ai numeri 23, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 116, 117, 118, 119 e lettera *A*, del foglio 42 del comune di Lizzano in Belvedere, e ai numeri 35, 54, 104, 105, del foglio 44 del comune di Lizzano in Belvedere.

(*Omissis*).

(5639)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 391 del 23 novembre 1953. Prezzi degli antibiotici ed altri prodotti sanitari E.N.D.I.M.E.A.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 391 del 23 novembre 1953, ha fissato come appresso i prezzi comprensivi dell'imposta generale sull'entrata, per la cessione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed agli enti sanitari pubblici, dei medicinali e dei materiali sanitari d'importazione, gestiti dall'E.N.D.I.M.E.A. da distribuire a scopo assistenziale.

A) 1. *Antigene diagnostico per la febbre « Q »*:
per la fiala da 5 cc. . L. 11.500

2. *Dosimetri Victoreen « Integron IV »*:
per un dosimetro . » 700.000

3. *Insulina in cristalli*:
per un grammo » 13.000

4. *Insulina in fiale* preparata con insulina in cristalli di provenienza E.R.P. distribuita al consumo a mezzo dei medici provinciali:
per la fiala da 10 cc. da 400 U.I. (comprese L. 15 per rimborso spese ai medici provinciali) » 415

B) I prezzi fissati con la circolare n. 357 del 4 marzo 1953 sono stati ridotti come appresso, ferme restando le altre condizioni e modalità di cessione, per tutte le rimanenze dei sottonotati prodotti di importazione:

1. *Diidrostreptomicina*:
per la fiala da 1 grammo . . . . . L. 140
per la fiala da 5 grammi . . . » 620

2. *Penicillina « G » sodica cristallizzata*:
per il flacone da 200.000 U.O. . . » 60
per il flacone da 500.000 U.O. . . . » 140
per il flacone da 1.000.000 U.O. . . . . » 280

(5762)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto processuale civile presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Roma, è vacante la cattedra di diritto processuale civile cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5779)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto romano presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Padova è vacante la cattedra di istituzioni di diritto romano cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5780)

Vacanza della cattedra di macchine presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà d'ingegneria della Università di Roma, è vacante la cattedra di macchine cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5781)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gela ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1953, registro n. 32 Interno, foglio n. 77, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gela (Caltanissetta) di un mutuo di L. 12.220.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(5734)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Caltagirone ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1953, registro n. 32 Interno, foglio n. 79, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Caltagirone (Catania) di un mutuo di L. 53.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(5735)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Piazza Armerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1953, registro n. 32 Interno, foglio n. 71, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Piazza Armerina (Enna) di un mutuo di L. 32.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(5739)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Pietro Clarenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1953, registro n. 32 Interno, foglio n. 193, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Pietro Clarenza (Catania) di un mutuo di L. 1.365.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(5737)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1953, registro n. 31 Interno, foglio n. 209, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cosenza di un mutuo di L. 15.300.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione suppletiva del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(5771)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	63259	35 —	Valenzano Ferdinanda di Biagio, dom. a Vercelli, con usufrutto a favore di Cislaghi *Carlotta* fu Luigi vedova Valenzano Gioacchino, dom. a Milano.	Come contro, con usufrutto a favore di Cislaghi *Carolina Giuseppa* detta Carlotta fu Luigi ved. Valenzano Gioacchino, dom. a Milano.
Id.	63416	1.256,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	80674	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Con. 3,50 % (1906)	675213	3,50	Valenzano Ferdinanda di Biagio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Vercelli (Novara), con usufrutto a favore di Cislaghi *Carlotta detta Carolina* fu Luigi vedova di Gioacchino Valenzano, dom. a Milano.	Come contro, con usufrutto a favore di Cislaghi *Carolina Giuseppa detta Carlotta* fu Luigi vedova di Gioacchino Valenzano, dom. a Milano.
B. T. N. 5 % (1960)	19	cap. nom. 535.000 —	D'Amico Sergio fu Eugenio, minore sotto la patria potestà della madre *Tonielli* Renata fu Oreste vedova D'Amico, dom. in Roma.	Come contro, sotto la patria potestà della madre *Tonietti* Renata fu Oreste vedova D'Amico, dom. in Roma.
Id.	20	265.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	26	535.000 —	D'Amico Marisa fu Eugenio, minore, ecc., come sopra.	D'Amico Marisa fu Eugenio, ecc., come sopra.
Id.	27	265.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	28	535.000 —	D'Amico Anna Maria fu Eugenio, minore sotto la patria potestà della madre *Tonielli* Renata fu Oreste ved. D'Amico, dom. in Roma.	D'Amico Anna Maria fu Eugenio, minore sotto la patria potestà della madre *Tonietti* Renata fu Oreste ved. D'Amico, dom. in Roma.
Id.	29	265.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Ric. Red. 3,50 %	2477	Rendita 35 —	Pezzoni Riccardo fu *Luigi*, dom. a Rho (Milano) (ipotecata per cauzione).	Pezzoni Riccardo fu *Enrico*, dom. a Rho (Milano) (ipotecata per cauzione).
Id.	2478	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2479	420 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2480	3.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2481	490 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2482	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2483	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2484	7.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2485	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2486	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2487	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	532262	210 —	Oderio Eugenio di Paolo, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a Gavotto *Lucia* fu Giovanni in Oderio, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Gavotto *Eufrasia Lucia* fu Giovanni in Oderio, dom. a Torino.
P. Ric. 3,50 % Serie 106	2133	1.295 —	*Pacifico* Alberto di *Astrologo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma.	*Astrologo* Alberto di *Pacifico*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	305184	105 —	Lagrotta *Rosina* di Giuseppe Nicola, moglie di Cozzi Santo fu Carmine, dom. a Lauria (Potenza), vincolata per dote.	Lagrotta *Maria Rosa* di Giuseppe Nicola, ecc., come contro.
Id.	447836	875 —	Cozzi Nella-Maria, Giuseppe-Nicola e Oscar-Antonio fu Santo, minori sotto la patria potestà della madre Lagrotta *Rosina*, con usufrutto a Lagrotta *Rosina* fu Giuseppe Nicola vedova Cozzi Santo.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Lagrotta *Maria Rosa*, con usufrutto a Lagrotta *Maria Rosa* fu Giuseppe Nicola ved. Cozzi Santo.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 10 novembre 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(5522)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 271

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 novembre 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,84	638 —
» Firenze	624,80	637 —
» Genova	624,80	639,50
» Milano	624,84	638,75
» Napoli	624,75	638,40
» Palermo	624,75	638 —
» Roma	624,80	639 —
» Torino	624,78	636 —
» Trieste	624,84	—
» Venezia	624,90	638,10

Media dei titoli del 26 novembre 1953

Rendita 3,50 % 1906	64,525
Id. 3,50 % 1902	59,80
Id. 3 % lordo	80 —
Id. 5 % 1935	94,775
Redimibile 3,50 % 1934	80,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,375
Id. 5 % 1936	90,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,85

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 26 novembre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,82
1 dollaro canadese	»	638,87

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,50

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794.55	» lira egiziana
Francia	»	1.785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» florino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142.90	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di novanta Società cooperative di L'Aquila e Provincia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 settembre 1953, le Società cooperative qui appresso indicate, sono state sciolte, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) Società cooperativa Consorzio per gestione daziaria, in Trasacco (Avezzano);

2) Società cooperativa Consorzio per gestione daziaria, in Luco de' Marsi (Avezzano);

3) Società cooperativa Consorzio vigilanza campestre, in Collelongo (Avezzano);

4) Società cooperativa Consorzio utenti Trebbia, in Trasacco (Avezzano);

5) Società cooperativa Consorzio vigilanza campestre, in Villavallelonga (Avezzano);

6) Società cooperativa Consorzio per la trebbiatura del grano, in Trasacco (Avezzano);

7) Società cooperativa S. C. medaglia d'oro « Antonio D'Agostino », in Collarmele (Avezzano);

8) Società cooperativa Consorzio utenti Trebbia, in Collelongo (Avezzano);

9) Società cooperativa « La Marsica », in Avezzano;

10) Società cooperativa impiegati e professionisti, in Avezzano;

11) Società cooperativa « La Proletaria », in Avezzano;

12) Società cooperativa « L'Aurora », in Avezzano;

13) Società cooperativa « La Proletaria », in San Pelino (Avezzano);

14) Società cooperativa « La Marsica », in Scurcola Marsicana (Avezzano);

15) Società cooperativa agricola e di consumo, in Paterno (Avezzano);

16) Società cooperativa « La Libertà », in Paterno (Avezzano);

17) Società cooperativa « Il Castello rosso », in Celano (Avezzano);

18) Società cooperativa « L'Unitaria », in Trasacco (Avezzano);

19) Società cooperativa « Del Fucino », in Avezzano;

20) Società cooperativa « La Libertà », in Paterno (Avezzano);

21) Società cooperativa combattenti e reduci marsicani, in Avezzano;

22) Società cooperativa « Marsica », in Avezzano;

23) Società cooperativa « La Proletaria », in Ortucchio (Avezzano);

24) Consorzio cooperativo Marso di costruzione e ricostruzione, in Luco de' Marsi (Avezzano);

25) Società cooperativa « La Rinascita », in Sante Marie (Avezzano);

26) Società cooperativa edil. strade-boschi ed affini, in Colli di Monte Bove (Avezzano);

27) Società cooperativa « La Peretana », in Pereto (Avezzano);

28) Società cooperativa agricola di lavoro e consumo, in Rendinara (Avezzano);

29) Società cooperativa « La Fratellanza », in Santa Croce di Canistro (Avezzano);

30) Impresa cooperativa reduci, in San Pelino (Avezzano);

31) Società cooperativa « Libertà e lavoro », in Magliano Marsi (Avezzano);

32) Società cooperativa « Scudo crociato », in Pescasseroli (Avezzano);

33) Società cooperativa « Libertas », in Cerchio (Avezzano);

34) Società cooperativa « La Concordia », in Corcumello (Avezzano);

35) Società cooperativa « Aiellese », in Aielli (Avezzano);

36) Società cooperativa « La Concordia », in Antrosano (Avezzano);

37) Società cooperativa « Marsicana del reduce », in Opi (Avezzano);

38) Società cooperativa « Reduci e combattenti », in Collelongo (Avezzano);

39) Società cooperativa « L'Abruzzese », in Avezzano;

40) Società cooperativa « Giovenco », in Ortona Marsi (Avezzano);

41) Società cooperativa « Imele », in Villa San Sebastiano (Avezzano);

42) Società cooperativa tra partigiani e reduci-lavori ricostruzione, in Avezzano;

43) Società cooperativa « Vallemora », in Lecce Marsi, in (Avezzano);

44) Società cooperativa « La Costruttrice », in Ortucchio (Avezzano);

45) Società cooperativa « Arano », in Ovindoli (Avezzano);

46) Società cooperativa « Marruvio », in San Benedetto Marsi (Avezzano);
47) Società cooperativa « Gran Sasso », in Avezzano;
48) Società cooperativa « La Tessitrice marsicana », in (Avezzano);
49) Società cooperativa Consorzio centro di moltiplicazione e selezione patate da semina, in Avezzano;
50) Società cooperativa « Monte Turchio », in Lecce Marsi (Avezzano);
51) Società cooperativa « Fulgor », in San Vincenzo Valle Roveto (Avezzano);
52) Società cooperativa « Reduces », in San Vincenzo Valle Roveto (Avezzano);
53) Società cooperativa « La Camillo Corradini », in Avezzano;
54) Società cooperativa « Ed. ferrovieri Marsa », in Avezzano;
55) Società cooperativa « Costruttrice Aiellese », in Aielli (Avezzano);
56) Società cooperativa « Antonio Villa », in Balsorano (Avezzano);
57) Società cooperativa « Raffaele Scacchi », in Balsorano (Avezzano);
58) Società cooperativa Istallatori elettrici, in Avezzano;
59) Società cooperativa « Fucense S.A.C.E. », in Avezzano;
60) Società cooperativa « Felice Corsetti », in Balsorano (Avezzano);
61) Società cooperativa « Confedelterra peretana », in Pereto (Avezzano);
62) Società cooperativa « Transaquana », in Trasacco (Avezzano);
63) Società cooperativa « Alessandro Manzoni », in Avezzano);
64) Società cooperativa « Edilboschiva », in Opi (Avezzano);
65) Società cooperativa « Monte Salviano », in Avezzano;
66) Società cooperativa « Ortigia », in Ortucchio (Avezzano);
67) Società cooperativa « Monte Argatone », in Bisegna (Avezzano);
68) Società cooperativa « Libertà e lavoro », in Bisegna (Avezzano);
69) Società cooperativa « Arma », in Avezzano;
70) Società cooperativa Consorzio per la gestione imposte consumo, in Lecce Marsi (Avezzano);
71) Società cooperativa « La Rapida », in Avezzano;
72) Società cooperativa Ferrovieri dello Stato, in Avezzano;
73) Società cooperativa « Melonia », in Ortona Marsi (Avezzano);
74) Società cooperativa « Cristoforo Colombo », in Cerchio (Avezzano);
75) Società cooperativa « Soccorre », in Carsoli (Avezzano);
76) Società cooperativa « Sempione », in Cerchio (Avezzano);
77) Società cooperativa Consorzio coloni del Fucino, in (Avezzano);
78) Società cooperativa Consorzio imposte consumo, in Gioia Marsi (Avezzano);
79) Società cooperativa « La Rinascita », in Tagliacozzo (Avezzano);
80) Società cooperativa « Domus Carseolana », in Carsoli (Avezzano);
81) Società cooperativa « Libertas », in Castellafiume (Avezzano);
82) Società cooperativa « Ferrovieri dello Stato », in Avezzano);
83) Società cooperativa « Monte Velino », in Magliano Marsi (Avezzano);
84) Società cooperativa « E.N.C.R.E.S. », in Avezzano;
85) Società cooperativa « Orso Bruno », in Pescasseroli (Avezzano);
86) Società cooperativa « A.B.C. », in Pietrasecca (Avezzano);
87) Società cooperativa « Parva Domus », in Scurcola Marsicana (Avezzano);
88) Società cooperativa « Libertas », in Villavallelonga (Avezzano);
89) Società cooperativa « Monte Salviano », in Avezzano);
90) Società cooperativa di consumo, in Cocullo (Avezzano).

(5607)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga al termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Revere

Con decreto Ministeriale 23 novembre 1953, n. 3723, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Revere, approvato con decreto Ministeriale 30 luglio 1947 e prorogato con decreto Ministeriale 15 luglio 1949, è ulteriormente prorogato fino al 30 luglio 1957.

(5763)

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Gemmano (Forlì)

Con decreto Ministeriale 19 novembre 1953, n. 3516, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Gemmano, approvato con decreto Ministeriale 14 settembre 1949, è prorogato fino al 14 settembre 1956.

(5696)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno demaniale ex-alveo del fiume Tagliamento, sita nel comune di Codroipo (Udine).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, 7 luglio 1953, n. 994, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno demaniale costituente l'ex alveo del fiume Tagliamento in comune di Codroipo (Udine), segnata nel nuovo catasto dello stesso Comune al foglio n. 59, mappale n. 173, della superficie di mq. 1890, ed indicata nell'estratto catastale in data 25 settembre 1952, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Udine che fa parte integrante del decreto stesso.

(5601)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Riduzione di cognome nella forma italiana

N. 9863-Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Vista la domanda in data 5 agosto 1953 presentata dalla signorina Janossich Elena fu Giovanni, per la riduzione del cognome in forma italiana;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge;

Considerato che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo del comune di Merano e all'albo di questo Ufficio, senza che siano state presentate opposizioni;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1514, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949 relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763 Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Alla signorina Janossich Elena fu Giovanni e di Atzel Valeria, nata a Fiume il 18 novembre 1931, è accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di D'Accardi.

Il sindaco di Merano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata ai sensi del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 24 settembre 1953

Il Vice Commissario del Governo: Benussi

(5526)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Parte Vittorio intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto della Prefettura di Trieste datato 18 marzo 1932, n. 11419/14679 nella forma originaria e precisamente da Parte a Partel;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per l'esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato il decreto della Prefettura di Trieste datato 18 marzo 1932, n. 11419/14679, nel senso che il cognome del sig. Parte Vittorio fu Adele, nato a Trieste il 15 dicembre 1884 e residente a Monfalcone, via Perugia n. 6, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Partel.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1) Locovich (Lokovic) Berta fu Antonio e della Teresa Sovertanik, nata a Trieste l'8 giugno 1902, moglie;

2) Parte Glauco, nato a Monfalcone il 23 aprile 1927, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Monfalcone sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 25 agosto 1953

Il prefetto: DE ZERBI

(5529)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Tommasi Filippo intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 7 febbraio 1933, n. 50/50-I, nella forma originaria e precisamente da Tommasi a Tomažič e fermo restando il decreto stesso nei riguardi degli altri famigliari;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio 7 febbraio 1933, n. 50/50-I, nel senso che il cognome del sig. Tommasi Filippo fu Giuseppe e della Marušič Francesca, nato a Rupa il 17 novembre 1910 e residente a Rupa, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Tommažič.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1) Godnik Cristina di Francesco e fu Černic Teresa, nata a Merna (Jugoslavia) il 12 ottobre 1907, moglie; 2) Tommasi Danila, nata il 1° novembre 1936; 3) Tommasi Stanislao, nato il 12 luglio 1939; 4) Tommasi Vida Maria, nata il 3 aprile 1946, figli nati tutti a Rupa.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Savogna d'Isonzo sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 10 settembre 1953

Il prefetto: DE PASQUALE

(5528)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso a tre posti di assistente di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) in prova nel ruolo dei chimici farmacisti dell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni,

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1941, n. 95, che approva i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n. 695, contenente norme relative ai servizi ed ai ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Visto l'art. 7 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 27, contenente norme integrative di quelle stabilite a favore del personale statale ex combattente con il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227 (art. 2), concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'ammissione di personale femminile agli impieghi;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n 224, concernente la riserva di un terzo dei posti agli aiuti ed assistenti universitari;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani, e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, contenente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, recante provvedimenti per le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiano e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 (art. 5), recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dei limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n 60, prorogato con legge 28 dicembre 1950, n. 1080, col quale vengono stabilite alcune agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza dei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra.

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947 n 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso:

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, concernente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della 2ª guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948 n 246 che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro «ad interim» per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed ai congiunti dei caduti di guerra;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, contenente norme per la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente la riforma sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1960/12106.2.2. in data 13 febbraio 1951;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di assistente di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) in prova nel ruolo dei chimici farmacisti dell'Amministrazione della sanità pubblica;

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di laurea in chimica o in chimica e farmacia e, per coloro che abbiano conseguito detto titolo dopo il novembre 1926, anche il diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti e dei titoli allegati.

Nella domanda l'aspirante dovrà, altresì indicare la lingua estera (francese, inglese o tedesca), nella quale intende sottoporsi alla prova.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno produrre i seguenti documenti redatti sulla prescritta carta bollata e debitamente legalizzati:

A) Estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Detto limite di età è elevato:

1) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero nella qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione; ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) a 45 anni, per coloro che rivestano la qualità di mutilati od invalidi di guerra e della lotta di liberazione, nonchè per i mutilati o invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare e che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) a 44 anni per i capi di famiglia numerosa (di almeno 7 figli);

4) i limiti di età sono inoltre elevati:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella della lettera b), ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni che precedono purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

5) a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite di età è elevato a 45 anni per coloro che comprovino di aver riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Quest'ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25. Non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo nell'Amministrazione dello Stato o degli aspiranti che appartengano al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni stesse con almeno cinque anni di lodevole servizio.

B) Certificato di cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato.

C) Certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

D) Certificato generale del casellario giudiziale.

E) Certificato di buona condotta, morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco e dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

F) Certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia.

I candidati invalidi di guerra dovranno presentare il certificato da rilasciare dall'autorità sanitaria ai sensi dello art. 14, n. 3, e dell'art. 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con regio decreto 29 gennaio 1932, n. 92, avvertendo che da tale certificato deve risultare, oltre la natura ed il grado dell'invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido, lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

G) Certificati militari:

1) copia dello stato di servizio (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare), per gli ufficiali in congedo o in servizio;

2) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi), per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio;

3) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

4) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi), copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

5) per i rivedibili o riformati dalle Commissioni di leva, certificato di esito di leva;

6) per gli inscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), certificato di iscrizione nelle liste di leva.

I certificati di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle Capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari. Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare, compete:

alla Direzione generale degli ufficiali e dei servizi M.S. del Ministero difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle Capitanerie di porto di ascrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare V divisione del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di Aeronautica competenti per giurisdizione);

all'Ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgere direttamente dagli interessati al predetto Ufficio stralcio).

I candidati che abbiano partecipato ad operazioni di guerra dovranno presentare, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari.

Analogo documento dovranno presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

I mutilati od invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Sottosegretariato per le pensioni di guerra), oppure mediante una attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della inscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi per lo stesso motivo dovranno dimostrare tale qualità, i primi mediante il certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri mediante esibizione di uno dei documenti di cui al precedente comma, intestato al nome del padre.

Gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra ed i figli dei mutilati ed invalidi per lo stesso motivo dovranno dimostrare tale loro qualità mediante idonea documentazione.

I partigiani combattenti, i mutilati o invalidi per la guerra di liberazione, nonchè gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per lo stesso motivo, dovranno esibire l'originale o copia autentica del certificato rilasciato dalle Commissioni competenti, istituite a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Coloro che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti, non fossero ancora in possesso del predetto certificato, potranno, se partigiani combattenti, esibire provvisoriamente una attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, e, in ogni altro caso, comprovare di aver presentato domanda per il riconoscimento della qualifica cui aspirano.

I reduci dalla deportazione, ai quali sono estese le provvidenze a favore dei combattenti e dei partigiani combattenti, dovranno comprovare la loro qualità mediante una attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

H) Titolo originale di studio o copia notarile di esso debitamente legalizzata, non che un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esami del corso ed il voto riportato nell'esame di laurea, oltre agli altri eventuali titoli accademici e attestazioni relative a corsi facoltativi accompagnati

pure dal certificato dei punti conseguiti nell'esame finale e nelle singole materie del corso.

I) Copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di una Amministrazione dello Stato.

L) Certificato rilasciato dal competente ufficio da cui risultino gli estremi della assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che appartengono al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, o dal personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali aspirano alla esenzione dal limite massimo di età.

M) Stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

N) Fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia, rilasciato da pubblica Amministrazione.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal comune di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

Art. 5.

Oltre ai documenti indicati nel precedente art. 4, gli aspiranti dovranno produrre un «curriculum vitae», da cui risulti l'attività scientifica svolta dopo la laurea.

Hanno, inoltre, facoltà di produrre qualsiasi altro titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere o anche pubblicazioni, che essi possano ritenere di vantaggio agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorso precedentemente sostenuti presso questa o altre pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizio prestati presso enti pubblici.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *G*), *I*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso una Amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *M*), di cui all'art. 4.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'articolo 4, punto 4, lettera *a*), per gli aspiranti coniugati.

Art. 8.

Non è consentito fare riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, salvo per titoli originali di studio, per i quali si deve, in ogni caso, produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con la indicazione precisa di essi.

Art. 9.

Gli esami constano di una prova scritta, di prove pratiche ed orali.

Essi avranno luogo a Roma nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura della Amministrazione.

Art. 10.

La prova scritta consisterà nella traduzione di due brani di lingue estere (francese, inglese o tedesco, a scelta del candidato), riguardanti argomenti scientifici.

Le prove pratiche sono tre:

1) analisi qualitativa di un miscuglio d'acidi e di basi;

2) determinazione quantitativa di 2 componenti di una miscela di sali inorganici;

3) identificazione di un prodotto farmaceutico organico scelto fra quelli iscritti alla Farmacopea ufficiale e verifica dei saggi di purezza relativi.

Le prove orali verteranno:

1) sugli argomenti che hanno formato oggetto delle prove pratiche;

2) sulla tecnica farmaceutica industriale e relativa attrezzatura e mezzi di controllo;

3) sull'ordinamento sanitario;

4) sulla legislazione farmaceutica riflettente l'esercizio delle farmacie e sulla produzione e commercio dei medicinali, sui prodotti narcotici ad azione stupefacenti, sui gas tossici, sulle industrie insalubri;

5) conversazione, lettura e traduzione a vista della lingua o delle lingue estere prescelte dal candidato.

I candidati avranno a disposizione, per la prova scritta, tre ore per la traduzione di ogni brano della lingua estera e, per le prove pratiche, otto ore per ciascuna di esse.

Art. 11.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un primo referendario della Corte dei conti;

c) di un professore di Università ordinario di chimica farmaceutica;

d) di un professore di Università ordinario di chimica analitica;

e) di un ispettore generale del ruolo dei chimici farmacisti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ovvero di un ispettore generale chimico dell'Istituto superiore di sanità.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega uno o più insegnanti di scuola media, autorizzati per ciascuna delle lingue previste o per quelle in cui i concorrenti si siano dichiarati pronti ad essere esaminati.

In caso di impedimento di qualcuno della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario amministrativo di grado non inferiore al 9°, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esami si osservano le disposizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042.

Art. 13.

E' in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quelle di obbligo. In tale caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame e, se questi abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiori a 5 per la lingua e le lingue che, oltre a quelle di obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poter parlare o scrivere correntemente.

Art. 14.

Non sono ammessi alle prove orali i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nelle prove orali.

Art. 15.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi, con le successive estensioni e modifiche.

Art. 16.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sugli eventuali reclami, da presentarsi da parte degli interessati non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, decide, in via definitiva, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentita la Commissione giudicatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire posti che si rendessero successivamente vacanti.

Tuttavia i posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunziare alla nomina o non si presenteranno ad assumere servizio nei termini di legge potranno essere attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classifica dei vincitori.

Art. 17.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno sei mesi, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio.

L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo ed approvata dall'Alto Commissario.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennità alcuna.

Art. 18.

A coloro che conseguiranno la nomina ad assistente di 2ª classe in prova nel ruolo dei chimici farmacisti dell'Amministrazione della sanità pubblica, saranno corrisposti gli assegni mensili previsti dalle vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 settembre 1953

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1953
Registro n. 84 Presidenza, foglio n. 11. — FERRARI

(5698)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due borse di L. 400.000 ciascuna per studi di metallurgia presso la Breda - Istituto di ricerche scientifiche applicate all'industria, per l'anno 1954.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 5 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1948, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 352, col quale è stata approvata la convenzione stipulata il 12 novembre 1947, fra lo Stato e la Finanziaria Ernesto Breda S. p. A. in Milano, per l'istituzione di due borse di studio di L. 120.000 annue ciascuna a favore di laureati in chimica, in chimica industriale, in fisica o in ingegneria, per compiere studi e ricerche nel campo della metallurgia presso la Breda Istituto di ricerche scientifiche applicate all'industria, in Milano;

Veduto il decreto Ministeriale 18 novembre 1953, in corso di registrazione alla Corte dei conti, col quale è stata approvata la convenzione stipulata il 23 ottobre 1953 fra lo Stato e la predetta Società per la proroga, a decorrere dal 1° gennaio 1954, di un altro quinquennio della predetta convenzione 12 novembre 1947 e per l'aumento a L. 400.000 dell'importo annuo di ciascuna delle due borse;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a due borse di studio di L. 400.000 ciascuna, per compiere studi di metallurgia presso la Breda - Istituto di ricerche scientifiche applicate all'industria di Milano, durante l'anno 1954.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea in chimica o in chimica industriale o in fisica o in ingegneria presso una Università o Istituto superiore nazionale dopo il 31 ottobre 1948.

Art. 3.

Le borse non possono essere cumulate con altre borse di qualsiasi genere e gli assegnatari non possono assumere o esercitare incarichi o uffici di qualsiasi natura che siano incompatibili con l'obbligo di frequentare detto Istituto.

Art. 4.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 200, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore Div. IV) entro il 31 dicembre 1953.

La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità, dell'esatto domicilio del concorrente, nonchè la dichiarazione se si trovi nelle condizioni previste dal precedente art. 3.

La domanda deve essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate in ciascun esame di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di questo ultimo esame;

2) certificato di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di buona condotta civile e morale;

5) certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale;

6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in tre copie;

7) curriculum degli studi compiuti;

8) qualsiasi titolo o documento atto a comprovare la sua preparazione agli studi cui dovrà dedicarsi;

9) un elenco di quattro copie. di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, quelli di cui ai nn. 2), 3), 4) e 5) debbono essere debitamente legalizzati, quelli di cui ai nn. 3), 4) e 5) di data non anteriore ai tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I certificati di cui ai nn. 2), 3), 4) e 5) non si restituiscono a coloro che vengono ammessi al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori.

I documenti di rito vengono restituiti agli esclusi dal concorso e i titoli vengono restituiti agli stessi esclusi e a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori dopo che sia trascorso il termine di 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Le domande con i titoli e documenti potranno essere inviate al Ministero in piego separato dai pacchi contenenti le memorie, tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno quanto sull'interno) la indicazione del nome e cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettati dopo il giorno stesso titoli e documenti, nonchè pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto e neppure sarà consentita dopo il detto termine la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 5.

Le domande e i titoli dei concorrenti saranno esaminati da una apposita Commissione, che presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun candidato e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti. sono compresi nella graduatoria di merito soltanto coloro che abbiano conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Art. 6.

Coloro cui saranno conferite le borse avranno l'obbligo di frequentare la Breda Istituto di ricerche scientifiche applicate all'industria in Milano, e di attendervi a studi o ricerche sulla metallurgia, per un anno.

Art. 7.

Il pagamento delle borse viene effettuato in sei rate bimestrali posticipate dalla Breda Istituto di ricerche scientifiche applicate all'industria, a decorrere dal mese nel quale gli assegnatari abbiano effettivamente iniziato gli studi presso l'Istituto anzidetto.

Roma, addì 19 novembre 1953

Il Ministro: SEGNI

(5685)

Varianti alla graduatoria dei concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio, classi VI b, Avviamento XIV i, A IV i, VII b e A V i.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola media (classe VI b), registrato dalla Corte dei conti, addì 25 giugno 1952, registro n. 29, foglio n. 96;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria per il concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della lingua inglese nelle scuole e corsi di avviamento professionale (classe Avv. XIV i), registrato dalla Corte dei conti, addì 4 giugno 1952, registro n. 45, foglio 378;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria per il concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della lingua inglese nelle scuole tecniche (classe A IV i), registrato dalla Corte dei conti, addì 4 giugno 1952 registro n. 25, foglio n. 382;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria per il concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della lingua e letteratura inglese nei licei scientifici (classe VII b), registrato dalla Corte dei conti, addì 4 giugno 1952 registro n. 25, foglio n. 379;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria per il concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della lingua e letteratura inglese negli istituti tecnici (classe A V i), registrato dalla Corte dei conti, addì 4 giugno 1952, registro n. 25, foglio n. 380;

Veduta l'istanza del prof Cusimano Angelo di Michele, intesa ad ottenere la valutazione della abilitazione per l'insegnamento della lingua e letteratura inglese nelle scuole medie di primo grado conseguita negli esami banditi con decreto Ministeriale 27 ottobre 1939 con punti 52 su 75;

Considerato che il prof. Cusimano Angelo sopradetto nelle varie domande di ammissione ai concorsi di r.s.t. fece esplicito riferimento, per quanto riguarda i titoli di cui alla lettera *h*, a quelli presentati per i concorsi ordinari, a norma dell'art. 6 del bando 5 luglio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1949, n. 165;

Ritenuto che per mero errore è stata omessa la valutazione dei titoli di abilitazione sopra specificati;

Decreta:

Art. 1.

Le graduatorie dei concorsi a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della lingua e della letteratura inglese di cui alle classi VI b, Avv. XIV i, A IV i, VII b, A V i, vengono modificate nel senso che l'insegnante Cusimano Angelo di Michele occupa il posto 138° con punti 162,91 anzichè il posto 295° con punti 83,25 nella graduatoria della classe VI b; il posto 104° con punti 162,91 anzichè il posto 226° con punti 83,25 nella graduatoria della classe Avv. XIV i; il posto 119° con punti 162,91 anzichè il posto 242° con punti 83,25 nella graduatoria della classe A IV i; il posto 76° con punti 164,85 anzichè il posto 187° con punti 83,25 nella graduatoria della classe VII b; il posto 72° con punti 164,85 anzichè il posto 181° con punti 83,25 nella graduatoria della classe A V i.

Art. 2.

Di conseguenza la numerazione delle graduatorie sopradette si intenderà modificata in conformità a quanto disposto nel precedente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1953

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1953
Registro n. 43 Pubblica istruzione, foglio n. 148

(5585)

Esito ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti addì 22 luglio 1953, registro n. 31, foglio n. 282, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dal prof. Marchese Giuseppe di Francesco in data 4 agosto 1952 avverso il Ministero della pubblica istruzione, in tema di mancata applicazione, nell'espletamento dei concorsi nazionali a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole medie, dell'art. 13 della legge 3 gennaio 1926, n. 48, e dell'art. 3 del regio decreto 6 gennaio 1942, nonchè di violazione dell'art. 52 della Costituzione della Repubblica Italiana.

(5679)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso a sei posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo A del personale dei laboratori chimici delle Dogane ed imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1953, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso a sei posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei laboratori chimici delle Dogane ed imposte indirette;

Considerato che il prof. Arnaldo Cappelli, membro della predetta Commissione, non è in grado di partecipare, per motivi di salute, ai lavori della Commissione stessa e che pertanto è necessario provvedere alla di lui sostituzione nel predetto incarico;

Visto l'art. 2 del regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, che stabilisce le norme per gli esami di concorso e per le promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte indirette;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Vincenzo Tamburrini, ispettore generale dei laboratori chimici delle Dogane, è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso a sei posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei laboratori chimici delle Dogane e imposte indirette, in sostituzione del prof. Arnaldo Cappelli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1953
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 92. — LESEN

(5591)

PREFETTURA DI MILANO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n. 3300 Div. 3/I in data 25 maggio 1953, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte ai vincitori del concorso per titoli ed esami a quattro posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1951;

Considerato che a seguito di rinuncia del veterinario dottor Piero Colombo è rimasta vacante e disponibile la condotta veterinaria consorziale di Bollate ed uniti;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla assegnazione della predetta condotta veterinaria secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze indicate a suo tempo dagli stessi concorrenti interessati;

Vista la dichiarazione di accettazione pervenuta tempestivamente da parte del dott. Baldi Oreste, interpellato a norma di legge;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Baldi Oreste è assegnato alla condotta veterinaria di Bollate ed uniti.

Il sindaco di Bollate presidente del Consorzio veterinario è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 5 novembre 1953

Il prefetto: CAPPA

(5586)

PREFETTURA DI FERRARA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visti i propri decreti di pari numero in data 24 giugno 1953, con cui rispettivamente venne approvata la graduatoria del concorso per posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1951, e vennero assegnate ai vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto necessario, in seguito alla rinuncia dei rispettivi vincitori per le sedi di Mesola e Comacchio, attribuire tali condotte, secondo l'ordine preferenziale delle richieste dei singoli concorrenti, e l'esito delle relative interpellanze, ad altri candidati che seguono in graduatoria;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1935, n. 1265 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Al dott. Cirelli Gaetano è assegnata la condotta medica di Mesola (capoluogo); al dott. Trillo Peppino quella di Comacchio (capoluogo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ferrara, addì 7 novembre 1953

Il prefetto: PIANESE.

(5566)

PREFETTURA DI FORLI'

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Visto il telegramma in data 5 corrente, con il quale il sindaco di Rimini rende noto che la signora Rossi Ines ha rinunciato alla condotta ostetrica di Viserba di Rimini;

Ritenuto di doversi dichiarare vincitrice della sede suddetta la candidata dichiarata idonea che segue nella graduatoria la rinunciatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Michelucci Jolanda è dichiarata vincitrice del concorso di cui in narrativa per la sede di Viserba di Rimini.

Forlì, addì 11 novembre 1953

Il prefetto: QUERCI

(5587)

PREFETTURA DI LECCE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto pari numero del 17 aprile 1953, con il quale venivano designate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1951;

Considerato che la ostetrica Lidia Tramacere di Amedeo, aggiudicataria della condotta di Tiggiano non assunse servizio entro il termine assegnato con l'atto di nomina ma chiese ed ottenne una aspettativa per motivi di famiglia senza che quell'Amministrazione comunale adottasse regolare deliberazione;

Che, non potendo essere concesse aspettative per motivi di famiglia, come espressamente stabilito nella comunicazione di nomina in data 21 aprile 1953, la predetta ostetrica venne diffidata con lettera del sindaco di Tiggiano in data 12 ottobre 1953 ad assumere servizio entro il termine di giorni dieci;

Che non avendo ottemperato a tale invito, l'ostetrica anzidetta è da considerarsi rinunciataria al posto, per cui occorre provvedere alla designazione di altra candidata, che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Tiggiano la signora Miglietta Fulvia di Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 3 novembre 1953

Il prefetto: MIGLIORE

(5645)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.